

Roma 26 maggio 2000

alla soc. OMNIA
Via Montanari, 2

Prot. N. 504891

47023 - Cesena

Oggetto: Quesito Legge 114/98 - ampliamento merceologico al settore non alimentare per le medie strutture che vendono il settore alimentare, per effetto del disposto dell'art. 57 D.M. 375 del 04.08.88.

e p.c. Al Comune di
47023 - Cesena

Al Comune
47100 - Forlì

Agli UU.PP.I.C.A.
Loro sedi

All 'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio,21
00187 - Roma

Alla CONFCOMMERCIO
Piazza G.G.Belli 2
00153- Roma

Alla CONFESERCENTI
Via Nazionale, 60
00184- Roma

Con il quesito in oggetto sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità o meno per una media struttura già esistente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.98, n. 114 e che vendeva prodotti alimentari unitamente a prodotti per l'igiene della casa, ottenere l'ampliamento merceologico al settore non alimentare .

In proposito si fa presente che ai sensi del D.M. 375 del 4.08.88, art. 57, comma 6, contenente norme di esecuzione della legge 11.06.71, n.426 sulla disciplina del commercio, ora non più vigente per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 31.03.98, n.114, era concessa ai titolari di autorizzazione per le tabelle I, Ia o VI la facoltà di vendere " i detersivi e gli altri articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa".

Il citato D.Lgs 114 /98 recante la nuova disciplina del commercio ha completamente modificato il precedente impianto giuridico con l'abolizione delle tabelle e con l'unica distinzione tra il settore alimentare e quello non alimentare in base al dettato dell'art.5.

Amg

L'art.25, comma 1, dello stesso decreto stabilisce, inoltre, " I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375 e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico- sanitari, e ad ottenere che l' autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, (omissis)".

Ciò premesso e considerato che per gli esercizi di vicinato l'esercizio dell' attività di vendita è regolato dalla comunicazione di cui all'art.7, si pongono problemi per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, di cui agli artt. 8 e 9, e per le quali ogni settore necessita di una propria autorizzazione.

Ciò significa che gli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del citato D.M. 114/98 sono automaticamente autorizzati a vendere tutti i prodotti relativi al settore di riferimento a seguito dell'abbattimento tabellare, ma non possono automaticamente vendere prodotti appartenenti al settore non già di riferimento.

Per quanto riguarda specificatamente le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita di cui al quesito sottoposto, la previsione normativa di cui all'art.8 del predetto D.M. 114/98 stabilisce i criteri generali per procedere all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie delle stesse e non fa menzione del caso in cui l'ampliamento sia solo di settore senza comportare anche ampliamento di superficie.

Quest' ultimo caso è, invece, previsto dalla modulistica adottata con delibera del 13 aprile 1999 dalla Conferenza Unificata, su proposta dello scrivente Ministero, da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al menzionato decreto 114/98 che lo sottopone ad autorizzazione.

Tuttavia esistono situazioni come quella prospettata nel quesito che si riscontra, dove l' esercizio del commercio avveniva sulla base di disposizioni di carattere particolare, come quella sopra esposta, e dove l'esercente, usando la facoltà concessagli, ha venduto fino al 23 aprile 1999 oltre ad alcuni prodotti alimentari anche i descritti detergenti e gli altri articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

E' pacifico che in un tale caso il soggetto in parola possa vendere non solo gli articoli alimentari che vendeva in precedenza, ma qualsivoglia prodotto alimentare; controverso è piuttosto il suo diritto a continuare a vendere quei prodotti di tipo non alimentare.

A questo punto è opinione della scrivente, considerati gli inevitabili disagi determinati dall' avvio della nuova disciplina, tra cui il rilascio di nuove autorizzazioni, che non risponda ad equità il privare un soggetto di un diritto acquisito, obbligandolo a sospendere la vendita di alcuni prodotti in attesa di poter nuovamente chiedere l'autorizzazione alla stessa, con tempi, peraltro, non facilmente prevedibili stante la necessità di definire compiutamente gli adempimenti di legge da parte degli enti territoriali e locali.

La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza ai comuni di Cesena e Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Antonio Cinti)